

## DELIBERA N. 91/21/CONS

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 259/2003, CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI FREQUENZE NELLA BANDA 24.5-26.5 GHz NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA DA PARTE DI Hi2 S.R.L. A TELECOMUNICAZIONI DIGITALI FASTALP S.R.L.**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 11 marzo 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTO il protocollo di intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 22 maggio 2013;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, *relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione*, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020, *riguardante l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla suddetta banda*;

VISTI gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni WRC-19 dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT);

VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, *che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 195/04/CONS, del 23 giugno 2004, recante “*Misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz*”, come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS del 23 maggio 2013, recante “*Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d'uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz*”;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell'8 maggio 2018, recante le “*Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico (il MISE), datata 15 dicembre 2020 (prot. AGCOM n. 0530586 di pari data), con la quale detto dicastero ha richiesto il parere dell'Autorità in relazione all'istanza presentata congiuntamente dalle società Hi2 S.r.l. (di seguito Hi2) e Telecomunicazioni Digitali Fastalp S.r.l. (di seguito Fastalp), ai sensi dell'art. 14-ter del Codice, inerente il trasferimento di diritti d'uso delle frequenze in banda 24.5-26.5 GHz nella Regione Valle d'Aosta da Hi2 a Fastalp;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S4122 ricevuto con nota prot. AGCOM n. 0102022 del 26 febbraio 2021, reso su richiesta dell'Autorità (nota prot. AGCOM n. 0063890 del 5 febbraio 2021);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le società Hi2 e Fastalp hanno presentato al MISE una richiesta di trasferimento di diritti d'uso delle frequenze in banda 24.5-26.5 GHz di cui è titolare Hi2 nell'area di estensione geografica corrispondente alla Regione Valle d'Aosta, relativi ad un blocco pari a 56 MHz in ciascuna parte dello spettro accoppiato (2x56 MHz), negli intervalli 24.549-24.605 GHz e 25.557-25.613 GHz, utilizzabile per reti radio a larga banda e servizi denominati WLL (*Wireless Local Loop*). Tali diritti d'uso stati sono stati rilasciati ad Hi2 secondo quanto previsto dal regolamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 195/04/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS, ad esito della procedura avviata dal MISE con l'Avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 47 del 14 giugno 2017. Essi sono nella disponibilità del titolare sino alla scadenza fissata del 31 dicembre 2022.
2. Il MISE ha richiesto all'Autorità con la nota citata il parere previsto all'art. 14-ter del Codice in merito al trasferimento in questione. Come integrazione istruttoria, l'Autorità ha richiesto al MISE<sup>1</sup> un aggiornamento sullo stato complessivo di assegnazione dei suddetti blocchi e sugli impianti di Hi2 operanti nella banda di frequenze in oggetto, il cui riscontro è stato acquisito agli atti del procedimento<sup>2</sup>.
3. Entrambe le società, che risultano iscritte al ROC<sup>3</sup>, e, da quanto dichiarato, sono titolari di autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazioni elettronica, hanno esposto di voler effettuare la suddetta operazione in quanto ritenuta particolarmente importante, nella fase attuale di emergenza sanitaria nonché in prospettiva, per offrire al territorio della Valle d'Aosta i migliori strumenti per un rilancio nell'attuale scenario economico e sociale del Paese. L'istanza in questione, per quanto riguarda la società cedente Hi2, è stata sottoscritta nella persona del Liquidatore, essendo la società posta in liquidazione da agosto 2020.
4. Sono state anche acquisite da parte dell'Autorità informazioni sulle misure predisposte da Hi2 per la tutela dei propri utenti commerciali a cui è fornito il servizio utilizzando le frequenze di cui è stato chiesto il trasferimento. A tal riguardo, la società ha comunicato<sup>4</sup> che, al fine di salvaguardare e garantire la connessione ai propri clienti, ha già provveduto a migrarli in altra gamma di frequenze.
5. La società Fastalp, in qualità di acquirente, ha indicato di essere un operatore attivo nel mondo WISP (*Wireless Internet Service Provider*) dal 2005 e di

---

<sup>1</sup> Prot. AGCOM 0548518 del 28 dicembre 2020.

<sup>2</sup> Prot. AGCOM 0008140 dell'8 gennaio 2021.

<sup>3</sup> Il Registro degli Operatori di Comunicazione, tenuto dall'Autorità.

<sup>4</sup> Prot. AGCOM n. 0026338 del 19 gennaio 2021.

disporre di una propria rete di trasmissione, con obiettivi funzionali all'erogazione di servizi di accesso ad *Internet* estesi, oltre che alla Valle d'Aosta, anche al Piemonte. Tale società ha dichiarato di aver registrato negli ultimi anni una crescita della domanda di collegamenti *Internet* sia punto-punto che punto-multipunto, per far fronte alla quale ha ritenuto necessario reperire ulteriori risorse spettrali che sono state identificate nel suddetto blocco WLL a 26 GHz. Essa intende impiegare il detto blocco per la copertura di determinate aree della Regione Valle d'Aosta, attraverso un piano di sviluppo per il periodo 2020/2022, verificato assieme al contraffattore prescelto.

6. Nel suddetto piano di sviluppo 2020/2022, Fastalp prevede uno specifico investimento [

*omissis*

].

7. La pianificazione dei blocchi WLL della banda 26 GHz, tra cui rientra il blocco in esame, prevede, per ciascuna area di estensione regionale, l'assegnazione di n. 7 blocchi da 56 MHz, in ciascuna delle 2 direzioni di trasmissione, denominati da A a G, come specificatamente indicato nel Disciplinare di assegnazione. Ciascun blocco è separato da una banda di guardia di 28 MHz per ciascuna delle due direzioni, rispetto al blocco successivo.
8. La seguente Tabella illustra la situazione di assegnazione attuale dei blocchi WLL in banda 26 GHz per l'area di estensione geografica della Valle d'Aosta, con evidenza del blocco oggetto di trasferimento, corrispondente al blocco A.

	<b>Blocchi WLL in banda 26 GHz (da 56 MHz in ciascuna delle 2 direzioni)</b>						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	Hi2	Eolo	Eolo	-	Open Fiber	Linkem	Wind Tre

9. Il quadro regolatorio dei titoli originariamente rilasciati includeva una serie di condizioni e obblighi specifici in capo ai titolari dei diritti d'uso dello spettro, tra cui rilevano in particolare obblighi concernenti l'uso delle frequenze, obblighi di

copertura<sup>5</sup> e limiti anticoncentrazione per l'assegnazione delle frequenze<sup>6</sup>, che le società interessate devono garantire anche a valle dell'operazione in parola, senza soluzione di continuità.

10. La dotazione frequenziale qui oggetto di trasferimento corrisponde a un unico blocco di spettro accoppiato (2x56 MHz), in una singola area di estensione regionale (Valle d'Aosta), rientrando *de facto* nei limiti anticoncentrazione previsti per la banda in esame. Nella stessa Regione inoltre esiste un ulteriore blocco di frequenze, il D della precedente Tabella, mai assegnato e quindi inutilizzato. Circa gli obblighi connessi all'uso delle frequenze, inclusi quelli di copertura, non si hanno informazioni di eventuali inadempienze da parte del cedente.
11. Nel proprio parere richiesto dall'Autorità, l'AGCM ha fornito il proprio inquadramento del caso in questione e le relative valutazioni, anche sulla base dei dati dell'Osservatorio AGCOM sulle comunicazioni, confermando il quadro e le valutazioni preliminari dell'Autorità contenute nella nota del 5 febbraio 2021.
12. In particolare, l'AGCM ha osservato che, dal punto di vista concorrenziale, la società Fastalp non risulta detenere o impiegare, né direttamente né indirettamente, altre frequenze per usi telecomunicazioni, tra quelle con limitata disponibilità e conseguentemente assegnate a un numero predeterminato di operatori e ne deriva, quindi, che il trasferimento delle frequenze in questione tra le due società non comporta effetti orizzontali.
13. L'AGCM ha poi osservato, in linea con le valutazioni dell'Autorità, che, per quanto riguarda le quote di mercato, ambo le parti non sono menzionate nei dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità (n. 4/2020), con riferimento al mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, forniti attraverso le tecnologie in rame, fibra ottica e *wireless* fisse tra cui rientra anche l'FWA (*Fixed Wireless Access*). Ciò fa presupporre, dunque, che le quote percentuali di mercato di entrambe le società siano estremamente basse, inferiori all'1.5% degli accessi FWA. A ciò, l'AGCM aggiunge che nell'ambito regionale della Valle d'Aosta non sembrano sussistere elementi che inducono a ritenere l'esistenza di problematiche

---

<sup>5</sup> Stabiliti al comma 2, dell'art. 5bis, della delibera n. 195/04/CONS: “Entro 24 mesi dal rilascio del diritto d'uso gli aggiudicatari sono tenuti ad installare la rete radio a larga banda ed utilizzare le frequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari di frequenze o, in alternativa al capoluogo, in altro comune della stessa provincia. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento già definito nel Bando”.

<sup>6</sup> Stabiliti al comma 9, dell'art. 3, della delibera n. 195/04/CONS: “[...] In ogni caso nessun soggetto può aggiudicarsi, in ciascuna area di estensione geografica, oltre il 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL, e comunque la totalità dei diritti d'uso previsti in ciascuna delle bande WLL”.

di tipo competitivo, essendo ivi presenti cinque operatori anche a valle del trasferimento.

14. In conclusione, alla luce delle predette considerazioni, e tenuto conto del parere dell'AGCM, si ritiene che la cessione dei diritti d'uso delle frequenze in esame non risulti idonea ad alterare la concorrenza nei mercati interessati.
15. Ciò valutato per quanto riguarda il trasferimento richiesto, si osserva che, nell'istanza presentata, la società Fastalp auspica una possibile proroga dei diritti d'uso di cui trattasi oltre la data prevista di scadenza. Tale questione esula dal presente provvedimento.
16. L'autorizzazione al trasferimento in esame, così come gli investimenti eventualmente sostenuti dalla società Fastalp, non danno pertanto alcun titolo all'utilizzo delle frequenze in oggetto o di altre frequenze dopo la scadenza attuale fissata al 31 dicembre 2022.
17. Circa infine le ulteriori questioni relative gli obblighi di licenza, nel rinviare a quanto previsto dal Codice circa la tutela dell'utenza di Hi2, la società acquirente Fastalp, oltre ad assumere senza soluzione di continuità gli obblighi previsti dal diritto d'uso, inclusi quelli di copertura, dovrà altresì prevedere misure a tutela della propria utenza, in particolare in previsione della scadenza ravvicinata dei diritti d'uso in esame, anche ai fini della trasparenza delle condizioni e modalità di erogazione del servizio.
18. Tanto rappresentato, in relazione alla fattispecie esaminata, sulla base degli atti e delle dichiarazioni presentate, acquisito il parere dell'AGCM, l'Autorità ritiene che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dell'operazione di trasferimento dei diritti d'uso di frequenze nella banda 24.5-26.5 GHz dalla società Hi2 alla società Fastalp nella regione Valle d'Aosta, e che tale trasferimento possa essere di conseguenza autorizzabile, con le condizioni sopra descritte.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

di esprimere, allo stato degli atti, per quanto di propria competenza, parere favorevole ai sensi dell'articolo 14-ter, del decreto legislativo n. 259/2003, in ordine al trasferimento da parte di Hi2 S.r.l. a Telecomunicazioni Digitali Fastalp S.r.l. dei diritti d'uso di frequenze di cui all'istanza datata 8 settembre 2020, trasmessa dal MISE in data 15 dicembre 2020, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte in motivazione.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba